

DECRETO RETTORALE N. 2294

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata nel ruolo dei professori di I fascia e dei professori di II fascia

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Codice etico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 18 ottobre 2011, e successive modifiche e integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il proprio decreto n. 1558 del 1° settembre 2025, recante: <<Modifiche al “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”>>;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, come modificato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 17 marzo 2026;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 26 marzo 2026,

DECRETA

Articolo 1

È emanato il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata nel ruolo dei professori di I fascia e dei professori di II fascia”, unito in **allegato** quale parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il decreto rettorale n. 1558 del 1° settembre 2025, citato in premessa, è annullato e cessa di produrre effetti a decorrere dalla data del presente decreto.

Milano, 10 aprile 2026

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(a.i. Dott. Alessandro Tuzzi)
F.to: A. Tuzzi

Per copia conforme all'originale.

Milano, 14 aprile 2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vincenzo J. July

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA NEL RUOLO DEI PROFESSORI DI I FASCIA E DEI PROFESSORI DI II FASCIA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni normative vigenti, disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Ateneo, le procedure per la chiamata nel ruolo dei professori di I fascia e dei professori di II fascia.

Art. 2 (Proposte delle Facoltà)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al presente regolamento, le Facoltà, nel rispetto della programmazione didattica, deliberano motivate proposte in merito.

Art. 3 (Incompatibilità)

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di cui al presente regolamento, il Codice etico dell'Ateneo disciplina le cause di incompatibilità.

Art. 4 (Tipologie di chiamata)

Le chiamate dei professori di ruolo di I e di II fascia possono essere effettuate tramite le seguenti modalità:

- a) chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata diretta ai sensi dell'articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei termini stabiliti dalle disposizioni normative vigenti;
- c) chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'articolo 7, commi 5bis e 5ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- d) chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero e di studiosi di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

TITOLO I **CHIAMATA A SEGUITO DI VALUTAZIONE SCIENTIFICO-DIDATTICA AI SENSI** **DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Art. 5 (Bando)

Su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la valutazione scientifico-didattica è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità



con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia);
- b) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) la sede di servizio;
- e) il Responsabile del procedimento concorsuale;
- f) il termine - non inferiore a 30 giorni - e le modalità di presentazione delle domande;
- g) le modalità di svolgimento della prova didattica che dovrà essere sostenuta:
 - nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di I fascia, dai candidati che non appartengano al ruolo di professore di I o di II fascia;
 - nel caso di procedimenti per la chiamata di professori di II fascia, dai candidati che non appartengano al ruolo di professore di II fascia;
- h) che, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del presente regolamento, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice il competente Consiglio di Facoltà può alternativamente:
 - formulare la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa per l'approvazione da parte degli Organi accademici e direttivi dell'Ateneo;
 - non procedere alla chiamata di alcun candidato;
- i) che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 10 del presente regolamento, l'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi dell'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando potrà prevedere, tra l'altro:

- a) che – ai sensi delle vigenti disposizioni normative, in quanto compatibili – il procedimento per la chiamata di un professore:
 - di I fascia sia riservato ai candidati di cui al terzo comma, lettera a), del successivo articolo 6;
 - di II fascia sia riservato ai candidati di cui al terzo comma, lettera b), del successivo articolo 6;
- b) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali richieste, della lingua italiana;
- c) il numero massimo di pubblicazioni scientifiche che i candidati possono presentare, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, comunque non inferiore a dieci;
- d) che l'attività di didattica ufficiale già svolta costituisca specifico titolo di valutazione;
- e) una discussione sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
- f) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinanzi al



Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

Art. 6
(Requisiti di ammissione)

Sono ammessi al procedimento gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Ai procedimenti per la chiamata di professori di I e di II fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente di I e di II fascia già in servizio, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del procedimento, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

In caso di procedimento riservato per la chiamata:

- a) di un professore di I fascia - ai sensi del terzo comma, lettera a), primo alinea, del precedente articolo -, sono ammessi a partecipare allo stesso esclusivamente studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tale procedimento non sono ammessi a partecipare i professori di I fascia già in servizio nonché gli studiosi - in posizioni di pari livello sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
- b) di un professore di II fascia - ai sensi del terzo comma, lettera a), secondo alinea, del precedente articolo -, sono ammessi a partecipare allo stesso esclusivamente ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando è, in pari data, reso pubblico sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.



Art. 8
(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata - garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - dal Rettore con proprio decreto ed è composta da cinque membri proposti dal Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia e inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Consiglio di Facoltà può ridurre a tre il numero dei membri della Commissione esaminatrice in relazione al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da cinque membri, almeno tre non devono essere incardinati in Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da tre membri, almeno due non devono essere incardinati in Università Cattolica del Sacro Cuore.

Per le procedure relative a posti di professore di II fascia possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice professori universitari di II fascia, ferma restando la presenza di almeno tre professori di I fascia nelle Commissioni composte da cinque membri, e di almeno due professori di I fascia nelle Commissioni composte da tre membri.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniera è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Con il decreto rettorale di cui al primo comma è inoltre designato, su proposta del Consiglio di Facoltà, il membro della Commissione che ha il compito di convocare la prima riunione e di dare avvio ai lavori entro trenta giorni dalla data di emanazione del medesimo decreto.

In caso di mancato insediamento della Commissione entro il termine di cui al precedente comma, il Rettore può nominare una nuova Commissione con le modalità del presente articolo.

La Commissione esaminatrice individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 9
(Valutazione dei candidati)

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma



telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum*, dell'attività didattica dei candidati ove prevista e, nei casi di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera g), della prova didattica - nonché le modalità per l'espletamento della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate - attenendosi a quanto specificato dal bando, tenuto conto:

- a) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- b) della congruità dell'attività del candidato con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo indicati nel bando;
- c) dell'attività in campo clinico se prevista, relativamente ai gruppi/settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

Tali criteri sono resi pubblici sul sito internet dell'Università almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati - comprensiva della discussione, ove prevista, sul *curriculum* scientifico-professionale e sulle pubblicazioni scientifiche presentate, nonché, nei casi di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera g), della prova didattica - e accerta la conoscenza della lingua o delle lingue eventualmente richieste.

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di 90 giorni il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Delle riunioni della Commissione esaminatrice viene redatto apposito verbale.

Il Consiglio di Facoltà procede all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice - ove prevista dal bando e previa definizione delle modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione, da rendere pubblici secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo - e, considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il



- Senato Accademico;
b) non procedere alla chiamata di alcun candidato.

Art. 10
(Approvazione atti e provvedimento di chiamata)

L'approvazione degli atti della procedura di valutazione, resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti, e la chiamata, sono disposte con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

TITOLO II
CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

SEZIONE I
CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI II FASCIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5

Art. 11
(Attivazione della procedura)

Il titolare di contratto di cui:

- 1) all'articolo 2, 1° comma, lettera b), del "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato";
- 2) al "Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n.79",

in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le funzioni di professore di II fascia, oppure per funzioni superiori nel gruppo scientifico-disciplinare di inquadramento, può chiedere al Consiglio di Facoltà interessato l'avvio della procedura ai fini della chiamata diretta nel ruolo dei professori di II fascia.

L'avvio della procedura può essere richiesto dal titolare di contratto di cui:

- al punto 1) del precedente comma, nel corso del terzo anno di contratto;
- al punto 2) del precedente comma, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto.

Il Consiglio di Facoltà, con deliberazione adeguatamente motivata e adottata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, può, per specifiche esigenze, proporre agli Organi accademici e direttivi che l'inquadramento - ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13 - nella qualifica di professore di II fascia del titolare di contratto di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo abbia luogo dopo il



primo anno del contratto, previo esito positivo della valutazione.

I titolari di contratto di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo che sono stati, per almeno tre anni, titolari:

a) di contratti per ricercatore a tempo determinato lettera a);

b) di assegni di ricerca,

di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022 - e che si avvalgono, entro i termini previsti dalle disposizioni normative vigenti, della facoltà di riconoscimento di un periodo di servizio pari:

– a tre anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera a);

– a due anni per la fattispecie di cui alla precedente lettera b),

previo esito positivo della valutazione possono essere inquadrati - ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13 - nella qualifica di professore di II fascia dopo il primo anno di contratto di ricercatore a tempo determinato (RTT).

Dell'avvio della procedura è data comunicazione agli Organi accademici e direttivi.

Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 12 (Valutazione)

Il Consiglio di Facoltà procede alla valutazione del titolare del contratto. La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dall'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

La valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica:

– per tutti i titolari di contratto di cui al punto 2) del primo comma dell'articolo 11, nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento;

– per i titolari di contratto di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 11, esclusivamente nei casi di cui al terzo comma del medesimo articolo, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Per le attività di cui ai precedenti commi il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione istruttoria con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Possono essere individuati quali membri della Commissione istruttoria solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.

Art. 13 (Provvedimento di chiamata)

A seguito della valutazione il Consiglio di Facoltà può:



- a) in caso di valutazione positiva, formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) in caso di valutazione negativa, non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

SEZIONE II
CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI I E DI II FASCIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6

SEZIONE II, A)
CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI I FASCIA

Art. 14
(Attivazione della procedura)

La procedura di chiamata diretta è attivata su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, con delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare:

- a) il ruolo di professore di I fascia, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire;
- b) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sulla sede di servizio, sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Alla procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti, con l'indicazione delle modalità e del termine, non inferiore a 30 giorni, di presentazione delle domande.

Art. 15
(Requisiti di ammissione)

Ai procedimenti per la chiamata diretta nel ruolo dei professori di I fascia possono partecipare i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle funzioni di professore di I fascia per il gruppo scientifico-disciplinare oggetto del procedimento.



Art. 16
(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti. Il termine di presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione della procedura sul sito internet dell'Ateneo.

Alla domanda deve essere allegato il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 17
(Commissione esaminatrice)

Il Consiglio di Facoltà nomina, garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini, una Commissione esaminatrice composta da cinque membri, appartenenti ai ruoli dei professori universitari di I fascia, inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Consiglio di Facoltà può ridurre a tre il numero dei membri della Commissione esaminatrice in relazione al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da cinque membri, almeno tre non devono essere incardinati in Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel caso in cui la Commissione esaminatrice sia composta da tre membri, almeno due non devono essere incardinati in Università Cattolica del Sacro Cuore.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniera è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

La valutazione è effettuata in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell'ambito dei criteri fissati dall'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata attivata la procedura.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.



Art. 18
(Provvedimento di chiamata)

A seguito della valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice, il Consiglio di Facoltà, considerate le funzioni didattiche, scientifiche e, ove previste, assistenziali per le quali è stata attivata la procedura e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

SEZIONE II, B)
CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI II FASCIA

Art. 19
(Attivazione)

La chiamata diretta di professori di II fascia può essere attivata, nell'interesse dell'Ateneo, esclusivamente sulla base di accordi e/o convenzioni con enti terzi, pubblici e/o privati, che si facciano carico, integralmente e fino al collocamento del docente in quiescenza, dell'intero costo conseguente all'inquadramento.

Art. 20
(Procedura)

La procedura di chiamata diretta di professori di II fascia avviene secondo le modalità di cui ai precedenti articoli da 14 a 18, fatto salvo quanto di seguito disposto.

La proposta del Consiglio di Facoltà deve indicare: il ruolo di professore di II fascia, il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire.

Ai procedimenti per la chiamata diretta possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le funzioni di professore di II fascia, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, per il gruppo scientifico-disciplinare oggetto del procedimento.



Possono essere nominati quali membri della Commissione esaminatrice professori universitari di II fascia, ferma restando la presenza di almeno tre professori di I fascia nelle Commissioni composte da cinque membri, e di almeno due professori di I fascia nelle Commissioni composte da tre membri.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

TITOLO III

CHIAMATA A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 5 BIS E 5 TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Art. 21 (Bando)

Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, il bando per la procedura selettiva è adottato dal Rettore a seguito di delibera dell'Organo direttivo competente che verifica altresì l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il bando deve necessariamente indicare:

- a) il ruolo (professore di I o di II fascia), il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare in relazione alle esigenze di cui alla successiva lettera c);
- b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura di cui al successivo articolo 22;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare nonché, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste e la struttura presso la quale tale attività sarà svolta;
- d) i criteri di valutazione dei progetti, quali a titolo esemplificativo:
 - la corrispondenza della proposta progettuale alle esigenze per le quali è stata bandita la selezione;
 - l'originalità, il rilievo e il rigore metodologico con i quali è stato elaborato il progetto;
 - la congruità del *curriculum* scientifico-professionale e della produzione scientifica del candidato con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicati nel bando nonché, ove prevista, dell'attività svolta in campo clinico;
- e) le modalità di composizione e costituzione della Commissione esaminatrice;
- f) informazioni dettagliate sui diritti e doveri e sul trattamento economico e previdenziale;



- g) la sede di servizio;
- h) il Responsabile del procedimento concorsuale;
- i) il termine - non inferiore a 30 giorni - e le modalità di presentazione delle domande e delle proposte progettuali da parte dei candidati;
- l) che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università;
- m) che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del presente regolamento, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice il competente Consiglio di Facoltà può alternativamente:
 - formulare la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa per l'approvazione da parte degli Organi accademici e direttivi dell'Ateneo;
 - non procedere alla chiamata di alcun candidato;
- n) che, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 25 del presente regolamento, l'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi dell'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il bando potrà prevedere, tra l'altro:

- a) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta, nonché, per i candidati non in possesso di un titolo di studio - di scuola secondaria superiore o di laurea - conseguito in lingua italiana, la conoscenza, adeguata alle funzioni didattiche, di ricerca o di terza missione e assistenziali richieste, della lingua italiana;
- b) un'audizione, anche nella forma di seminario o conferenza, da svolgersi dinnanzi al Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dalle norme vigenti in materia di partecipazione alle adunanze.

Art. 22 **(Requisiti di ammissione)**

Sono ammessi alla procedura selettiva per la chiamata di professori di I o di II fascia:

- professori in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Alla procedura selettiva possono altresì partecipare i dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgono attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Tali soggetti devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce la procedura.

Per le chiamate di professori di I fascia è richiesto ai candidati il possesso dei requisiti



previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 23
(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione devono essere inviate al Rettore, secondo le modalità e il termine previsti dal bando. Il termine di presentazione delle domande ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse decorre dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito internet dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) la proposta progettuale elaborata dal candidato e le relative finalità didattiche, di ricerca o di terza missione;
- b) il *curriculum* scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni.

Art. 24
(Commissione esaminatrice)

Il Consiglio di Facoltà nomina, garantendo ove possibile una equilibrata rappresentanza di donne e uomini, una Commissione esaminatrice composta da tre membri, anche esterni all'Ateneo, inquadrati nello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Nelle procedure per la chiamata di professori di I fascia possono far parte della Commissione esclusivamente professori di I fascia. Nelle procedure per la chiamata di professori di II fascia almeno due dei membri della Commissione devono essere professori di I fascia.

La nomina quali componenti della Commissione di professori appartenenti ad Università straniere è subordinata alla verifica, da parte del Consiglio di Facoltà, della corrispondenza - sulla base di tabelle definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca - della qualifica al titolo italiano di professore universitario di I fascia o di II fascia, e della riconducibilità delle funzioni svolte al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.

Possono essere individuati quali membri della Commissione esaminatrice solo coloro che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

La Commissione esaminatrice, attenendosi ai criteri di valutazione indicati nel bando, procede alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai candidati. La Commissione esaminatrice accerta altresì, ove previsto, la conoscenza della lingua o delle lingue richieste.

Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati le cui proposte progettuali corrispondono maggiormente alle esigenze didattiche, di ricerca o di



terza missione per le quali è stata bandita la procedura selettiva.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale.

Art. 25
(Provvedimento di chiamata)

Il Consiglio di Facoltà procede, ove prevista dal bando, all'audizione del candidato o dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice e, considerate le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione e, ove previste, assistenziali per le quali è stata bandita la procedura selettiva e valutate le esigenze della Facoltà, può:

- a) formulare, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la proposta di chiamata del candidato o di uno dei candidati indicati dalla Commissione esaminatrice. La proposta è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale provvederà sentito il Senato Accademico;
- b) non procedere alla chiamata di alcun candidato.

La delibera dell'Organo direttivo è adottata entro il termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta di chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

In caso di passaggio ad altro gruppo scientifico-disciplinare o ad altro settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà è tenuto in particolare a motivare la delibera in ordine al possesso da parte dell'interessato di adeguata qualificazione didattica e scientifica nel gruppo/settore di destinazione. In tal caso è necessario acquisire il preventivo parere del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

TITOLO IV

CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL'ESTERO
E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA
LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

Art. 26
(Chiamata)

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta:

- di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni



- universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Università e della Ricerca;
- di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unione europea e da altre organizzazioni internazionali.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre la copertura di posti di professore di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

La motivata proposta di chiamata è trasmessa all'Organo direttivo competente, il quale, sentito il Senato Accademico ai fini del miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca, provvederà previa verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria e della congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

La delibera dell'Organo direttivo è trasmessa al Ministro dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta alla nomina.

In caso di esito positivo il Rettore adotta, con proprio decreto, il provvedimento di chiamata. L'immissione in ruolo è subordinata al rilascio del gradimento dell'Autorità Ecclesiastica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 45, primo comma, dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dell'esito della procedura è data pubblicità sul sito internet dell'Ateneo.

Art. 27 **(Norme transitorie e finali)**

L'inquadramento dei professori decorre dal 1° novembre o dal 1° marzo secondo quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Per esigenze didattiche la data di decorrenza dell'inquadramento può essere diversamente determinata, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato.

In ogni caso la singola Facoltà deve aver deliberato la proposta di chiamata dell'idoneo con congruo anticipo rispetto alla data d'inquadramento.

Alle procedure del presente regolamento che prevedono il possesso da parte dei candidati dell'abilitazione scientifica nazionale per un determinato gruppo scientifico-disciplinare sono ammessi - secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative - anche candidati in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale corrispondente.

Possono essere utilizzate sino al termine stabilito dalle disposizioni normative vigenti:



- nel Titolo I, la procedura relativa alla chiamata a seguito di valutazione scientifico-didattica di professori di II fascia con bando riservato ai ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- nel Titolo II, Sezioni II, A) e II, B), le procedure relative alla chiamata diretta, nel ruolo dei professori di I fascia e di II fascia, di professori di II fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

